

**TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROGRAMMA
"BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE DIGITALE CON EVENTUALE
EFFETTO CONSOLIDAMENTO E/O EFFETTO MEMORIA E/O EFFETTO
RELOAD"**

*Le obbligazioni di ciascun prestito (rispettivamente le "**Obbligazioni**" ed il "**Prestito Obbligazionario**" od in breve il "**Prestito**") emesse ai sensi del programma di emissioni obbligazionarie denominato "Banca IMI Obbligazioni con Opzione Digitale con eventuale Effetto Consolidamento e/o Effetto Memoria e/o Effetto Reload" (il "**Programma**") di cui al Prospetto di Base depositato presso CONSOB in data 20 agosto 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0066738/14 del 7 agosto 2014 (tale Prospetto di Base come supplementato il "**Prospetto di Base**") sono disciplinate dai seguenti termini e condizioni (i "**Termini e Condizioni**") così come di volta in volta integrati dalle relative Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.*

Articolo 1 - Natura, Valore Nominale Unitario e Valuta delle Obbligazioni Le obbligazioni oggetto della presente emissione (rispettivamente le "**Obbligazioni**" ed il "**Prestito Obbligazionario**" od in breve il "**Prestito**") sono rappresentate da obbligazioni con opzione digitale con eventuale effetto consolidamento e/o effetto memoria e/o effetto *reload*, come indicato nelle Condizioni Definitive, emesse da Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" ovvero l'"**Emittente**").

La denominazione del Prestito, l'importo nominale massimo offerto del Prestito, il numero massimo di Obbligazioni offerte in cui il Prestito è suddiviso, il valore nominale unitario (il "**Valore Nominale Unitario**") delle Obbligazioni (che non può essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000, calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive), nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, sono specificati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle Condizioni Definitive (la "**Valuta di Denominazione**").

L'eventuale facoltà di aumentare, durante il periodo di offerta del relativo Prestito, l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, nonché le modalità per la comunicazione dell'aumento, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Per "**Condizioni Definitive**" s'intende il documento contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi all'emissione, offerta e/o quotazione delle Obbligazioni, redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/CE e del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Regime di Circolazione Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 – *quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono

Status delle Obbligazioni	subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
Articolo 4 - Data di Emissione e Godimento	Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata quale data di emissione nelle Condizioni Definitive (la “Data di Emissione”). La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “Data di Godimento”) è parimenti indicata nelle Condizioni Definitive.
Articolo 5 - Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo unitario (il “Prezzo di Emissione”) indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all’atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d’Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l’”Importo dei Dietimi”). L’Importo dei Dietimi è indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 6 - Durata e Scadenza delle Obbligazioni	Le Obbligazioni hanno la durata indicata nelle Condizioni Definitive e (salvo che siano previamente riacquistate ed annullate dall’Emittente) saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data indicata quale data di scadenza nelle Condizioni Definitive (la “Data di Scadenza” ovvero la “Data di Rimborso”), salvo il caso in cui sia previsto nelle Condizioni Definitive la possibilità del rimborso automatico anticipato (c.d. autocallability), secondo quanto descritto di seguito. Ove specificato nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto il rimborso anticipato automatico delle Obbligazioni. Il rimborso anticipato automatico, se previsto nelle Condizioni Definitive, avverrà nel caso in cui la Condizione Digitale indicata nelle Condizioni Definitive per il pagamento della Cedola Digitale si verifichi. In tal caso, le Obbligazioni scadranno anticipatamente e l'Emittente procederà al rimborso anticipato automatico; la data del rimborso anticipato automatico coinciderà con la Data di Pagamento Interessi Digitali. Nel caso in cui si verifichi la Condizione e si proceda al rimborso anticipato, l'investitore perderà in ogni caso il diritto al percepimento delle Cedole non ancora corrisposte alla data del rimborso anticipato, anche a prescindere dall'eventuale presenza dell'Effetto Consolidamento e dell'Effetto <i>Reload</i>.
Articolo 7 – Interessi	L’Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più cedole digitali (le “Cedole Digitali” e ciascuna una “Cedola Digitale”), come di seguito specificato. Laddove così indicato nelle Condizioni Definitive, l’Emittente corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Digitale(i), una o più

cedole fisse (le **“Cedole Fisse”** e ciascuna una **“Cedola Fissa”**), e/o una o più cedole variabili (le **“Cedole Variabili”** e ciascuna una **“Cedola Variabile”** e congiuntamente con le Cedole Digitali e le Cedole Fisse, le **“Cedole”** e ciascuna una **“Cedola”**) secondo la periodicità indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà postposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Digitale(i)

Ciascuna Cedola Digitale sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Digitale quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Digitali”** e tali date di pagamento collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Digitali”**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Digitali.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, ad una medesima Data di Pagamento Interessi Digitali potrebbe maturare anche una Cedola Digitale aggiuntiva, in relazione alla quale sarà prevista una diversa Condizione Digitale e per il cui pagamento sarà sufficiente il verificarsi della Condizione ad essa associata, a prescindere dal verificarsi della Condizione prevista per l'altra Cedola Digitale.

L'importo (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore), al lordo di ogni tassa od imposta, di ciascuna Cedola Digitale sarà calcolato secondo la Formula di Calcolo della Cedola Digitale indicata nel presente articolo 7, come specificato per ciascun Prestito nelle relative Condizioni Definitive.

Più in dettaglio l'importo di ciascuna Cedola Digitale per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario, (B) il Tasso Digitale e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Digitali indicata per il relativo Periodo di Interessi Digitali nelle Condizioni Definitive.

Segnatamente in formule, ciascuna Cedola Digitale sarà determinata per ciascuna Obbligazione secondo la seguente formula (la **“Formula di Calcolo della Cedola**

Digitale”):

$C = VN * \text{Tasso Digitale} * \text{Convenzione di Calcolo Interessi Digitali}$

Laddove:

“**C**” sta ad indicare, con riferimento ad una Data di Pagamento Interessi Digitali, l’importo della Cedola Digitale pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo Articolo 13, arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore.

“**VN**” sta ad indicare il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Convenzione di Calcolo Interessi Digitali**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Digitali e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi digitali indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Periodo di Interessi Digitali**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Digitali) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Digitali relativa a tale Cedola Digitale. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Digitali, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Tasso Digitale**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale, il tasso percentuale specificato nelle Condizioni Definitive, individuato in diversa misura in dipendenza del verificarsi o meno di una condizione (la “**Condizione Digitale**” od in breve la “**Condizione**”) specificata nelle Condizioni Definitive. Pertanto, in relazione a ciascuna Cedola Digitale ed alla relativa Data di Pagamento Interessi Digitali, le Condizioni Definitive specificheranno quale sia il valore del Tasso Digitale relativo a tale Cedola e Data nell’ipotesi in cui si sia verificata la Condizione, e quale sia il valore del medesimo laddove invece la Condizione non si sia verificata (in tale ultimo caso, il Tasso Digitale potrà essere specificato in misura pari a 0 e comunque in misura inferiore rispetto all’ipotesi in cui la Condizione si sia verificata).

La Condizione potrà, per ciascuna Cedola Digitale, alternativamente:

- essere una condizione legata alla performance di un singolo Sottostante/Paniere Sottostante (la “**Condizione Performance Singola**”);
- essere una condizione legata alla performance di un numero di Sottostanti/Panieri Sottostanti di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive (la “**Condizione Performance Podium**”);
- essere una condizione legata alla differenza tra la performance di due

Sottostanti/Panieri Sottostanti (la **“Condizione Differenziale Performance”**);

- essere una condizione legata al livello/valore di un singolo Sottostante (la **“Condizione Valore Singolo”**);
- essere una condizione legata al livello/valore di un numero di Sottostanti di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive (la **“Condizione Valore Podium”**);
- essere una condizione legata alla differenza tra i livelli/valori di due Sottostanti (la **“Condizione Differenziale Valore”**).

Per chiarezza, si specifica che, ove siano previste più Cedole Digitali:

- i valori del Tasso Digitale potranno essere sia i medesimi per ciascuna Cedola Digitale, che differire per una o più delle Cedole Digitali, come indicato nelle Condizioni Definitive.
- la Condizione potrà essere sia la medesima per ciascuna Cedola Digitale, che variare in relazione alle diverse Cedole Digitali, come indicato nelle Condizioni Definitive. In tale ultima ipotesi, le diverse Condizioni saranno comunque tutte tra di loro omogenee ed appartenenti alla medesima categoria (i.e. tutte Condizioni Performance Singola o tutte Condizione Performance Podium o tutte Condizione Differenziale Performance o tutte Condizioni Valore Singolo o tutte Condizione Valore Podium o tutte Condizione Differenziale Valore).
- il Sottostante/il Paniere Sottostante potrà essere sia il medesimo per ciascuna Cedola Digitale che variare in relazione alle diverse Cedole Digitali, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno di volta in volta prevedere meccanismi tali da garantire, in relazione a determinate Date di Pagamento Interessi Digitali, la corresponsione di Cedole Digitali anche laddove la Condizione prevista non si verifichi. Per una dettagliata descrizione del funzionamento di tali meccanismi si rimanda infra sub “Particolari Tipologie di Obbligazioni con Opzione Digitale”.

*** **

Condizione Performance Singola

La **Condizione Performance Singola** si verifica qualora, in presenza di un solo Sottostante/Paniere Sottostante indicato nelle relative Condizioni Definitive, la performance (la **“Performance”**) di tale Sottostante/Paniere Sottostante (A) risulti alternativamente superiore e/o pari, ovvero inferiore e/o pari (secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive) ad un determinato valore percentuale

prefissato (la "**Performance Barriera**") specificato nelle relative Condizioni Definitive oppure (B) sia compresa all'interno di un intervallo di valori percentuali prefissati (l' "**Intervallo di Riferimento**") specificato nelle relative Condizioni Definitive.

La Performance del singolo Sottostante/singolo Paniere Sottostante sta ad indicare:

(a) nell'ipotesi di un singolo Sottostante, la performance (puntuale o media) di tale Sottostante ("**Performance Singola_(i)**"), calcolata secondo una delle seguenti formule secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive

$$\text{PerformanceSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - P * \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - P * \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{Performance Singola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - P * \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{Performance Singola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - P * \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

Laddove:

"**P**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della performance di tale Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Sottostante_(i)^{Finale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{Iniziale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{MediaFinale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Finali di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{MediaIniziale}**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi

Iniziali di tale Sottostante.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Data di Osservazione” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, a seconda dei casi, la Data di Osservazione Iniziale, la Data di Osservazione Finale, una Data di Osservazione Intermedia Iniziale ovvero una Data di Osservazione Intermedia Finale di tale Sottostante.

“Data di Osservazione Finale” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

“Data di Osservazione Iniziale” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Data di Osservazione Intermedia Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Data di Osservazione Intermedia Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale di tale Sottostante.

“Fonte Informativa” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del Valore del Sottostante ed utilizzata dall’Agente di Calcolo per la rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un’autorità di controllo e/o vigilanza, in un’autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonchè nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Sottostante (ivi compreso l’Emittente e/o l’Agente di Calcolo). Per ciascun Sottostante e Valore, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Valore" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, il prezzo o livello – come specificato nelle Condizioni Definitive – di tale Sottostante.

"Valore di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, a seconda dei casi, il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale o il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Valore di Riferimento Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola

Digitale e ad un Sottostante, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Osservazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Osservazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante e ad una Data di Osservazione Intermedia Finale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Osservazione Intermedia Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante e ad una Data di Osservazione Intermedia Iniziale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Osservazione Intermedia Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

(b) nell'ipotesi di un singolo Paniere Sottostante, la media ponderata delle performance (puntuali o medie) di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere Sottostante (**"Performance Paniere"**), calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Performance Paniere} = \sum_{i=1}^n \text{PerformanceSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

Laddove:

"PerformanceSingola_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Paniere Sottostante e ad un Sottostante compreso in tale Paniere Sottostante, la performance (puntuale o media) di tale Sottostante, calcolata secondo una delle formule in precedenza indicate, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

"W_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Paniere Sottostante e ad un Sottostante compreso in tale Paniere Sottostante, il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere Sottostante, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Condizione Performance Podium

La **Condizione Performance Podium** si verifica qualora, in presenza di più Sottostanti/Panieri Sottostanti indicati nelle relative Condizioni Definitive, la Condizione Performance Singola risulti verificata con riferimento ad un numero di Sottostanti/Panieri Sottostanti almeno pari al numero ("N") indicato nelle Condizioni Definitive, i.e. la Performance di almeno N Sottostanti/Panieri Sottostanti (A) risulti alternativamente superiore e/o pari ovvero inferiore e/o pari (secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive) alla relativa Performance Barriera specificata nelle relative Condizioni Definitive oppure (B) sia compresa all'interno del relativo Intervallo di Riferimento specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Ai fini di determinare il verificarsi o meno per ciascun Sottostante/Paniere Sottostante della Condizione Performance Singola, la Performance di ciascun Sottostante ovvero la Performance Paniere di ciascun Paniere Sottostante è determinata secondo le formule e modalità descritte supra sub "Condizione Performance Singola".

Condizione Differenziale Performance

La **Condizione Differenziale Performance** si verifica qualora la differenza tra la Performance di un Sottostante ovvero di un Paniere Sottostante (il "**Sottostante 1**" od il "**Paniere Sottostante 1**") e la Performance di un altro Sottostante ovvero di un altro Paniere Sottostante (il "**Sottostante 2**" od il "**Paniere Sottostante 2**") (tale differenza il "**Differenziale Performance**") (A) risulti alternativamente superiore e/o pari, ovvero inferiore e/o pari (secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive) ad un determinato valore percentuale prefissato (la "**Performance Barriera**") specificato nelle relative Condizioni Definitive oppure (B) sia compresa all'interno di un intervallo di valori percentuali prefissati (l' "**Intervallo di Riferimento**") specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Ai fini di determinare il verificarsi della Condizione Differenziale Performance, la Performance di ciascun Sottostante ovvero la Performance Paniere di ciascun Paniere Sottostante è determinata secondo le formule e modalità descritte supra sub "Condizione Performance Singola".

Condizione Valore Singolo

La **Condizione Valore Singolo** si verifica qualora, in presenza di un solo Sottostante indicato nelle relative Condizioni Definitive, il Valore Rilevato di tale Sottostante (A) risulti alternativamente superiore e/o pari, ovvero inferiore e/o pari (secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive), al Valore Barriera indicato nelle Condizioni Definitive, oppure (B) sia compreso all'interno dell'Intervallo di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive.

Laddove:

"Data/e di Rilevamento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale ed al relativo Sottostante, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di tale Sottostante.

"Intervallo di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale ed ad un Sottostante, l'intervallo di valori di tale Sottostante specificato nelle Condizioni Definitive.

"Fonte Informativa" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale e ad un Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del Valore del Sottostante ed utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del Valore Rilevato del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonchè nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Sottostante (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Sottostante e Valore, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Valore" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale ed al relativo Sottostante, il prezzo o livello – come specificato nelle Condizioni Definitive – di tale Sottostante.

"Valore Barriera" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale ed al relativo Sottostante, il valore prefissato di tale Sottostante specificato nelle Condizioni Definitive.

"Valore Rilevato" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Digitale ed al relativo Sottostante, (i) laddove sia indicata una sola Data di Rilevamento, il Valore di tale Sottostante rilevato alla relativa Data di Rilevamento specificata in relazione a tale Cedola Digitale, ovvero (ii) laddove siano indicate più Date di Rilevamento, la media aritmetica dei Valori di tale Sottostante rilevati in corrispondenza di ciascuna delle Date di Rilevamento specificate in relazione a tale Cedola Digitale, tale Valore o tali Valori in ogni caso quali pubblicati dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinati secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive

Condizione Valore Podium

La **Condizione Valore Podium** si verifica qualora, in presenza di più Sottostanti indicati nelle relative Condizioni Definitive, la Condizione Valore Singolo risulti verificata con riferimento ad un numero di Sottostanti almeno pari al numero ("N") indicato nelle Condizioni Definitive, i.e. il Valore Rilevato di almeno N Sottostanti (A) risulti alternativamente superiore e/o pari, ovvero inferiore e/o pari

(secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive), al relativo Valore Barriera indicato nelle Condizioni Definitive, oppure (B) sia compreso all'interno del relativo Intervallo di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di determinare il verificarsi o meno per ciascun Sottostante della Condizione Valore Singolo, il Valore di ciascun Sottostante è determinato secondo le formule e modalità descritte supra sub "Condizione Valore Singolo".

Condizione Differenziale Valore

La **Condizione Differenziale Valore** si verifica qualora la differenza tra il Valore Rilevato di un Sottostante (il "**Sottostante 1**") ed il Valore Rilevato di un altro Sottostante (il "**Sottostante 2**") (tale differenza il "**Differenziale Valore**") (A) risulti alternativamente superiore e/o pari, ovvero inferiore e/o pari (secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive) ad un determinato valore prefissato (il "**Valore Barriera**") specificato nelle relative Condizioni Definitive oppure (Y) sia compresa all'interno di un intervallo di valori prefissati (l' "**Intervallo di Riferimento**") specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Ai fini di determinare il verificarsi della Condizione Differenziale Valore, il Valore Rilevato di ciascun Sottostante è determinato secondo le formule e modalità descritte supra sub "Condizione Valore Singolo".

Particolari Tipologie di Obbligazioni con Opzione Digitale

Le Condizioni Definitive potranno di volta in volta prevedere che le Obbligazioni con Opzione Digitale siano, anche contemporaneamente, "**Con Effetto Consolidamento**" e "**Con Effetto Memoria**" e "**Con Effetto Reload**", regolate nei modi seguenti:

(a) Cedole Digitali con Effetto Consolidamento

L'Effetto Consolidamento comporta che, laddove una Condizione sia soddisfatta con riferimento ad una Cedola Digitale, le Condizioni previste con riferimento a ciascuna delle Cedole Digitali successive risultino automaticamente soddisfatte. Pertanto le Cedole Digitali successive saranno pagabili, alle relative Date di Pagamento Interessi e fino alla Data di Scadenza, senza necessità che le relative Condizioni si verifichino.

(b) Cedole Digitali con Effetto Memoria

L'Effetto Memoria comporta che laddove la Condizione non si verifichi in relazione ad una Cedola Digitale (ovvero a più Cedole Digitali consecutive) e sempre che in tali ipotesi il Tasso Digitale sia posto pari a zero in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione, il Portatore abbia comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento Interessi Digitali successiva in relazione alla quale la Condizione risulti soddisfatta, una Cedola

Digitale il cui valore tenga conto dell'ammontare non corrisposto a valere sulla Cedola Digitale precedente (ovvero sulle Cedole Digitali precedenti, laddove non già corrisposte) in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione (la **“Cedola Digitale con Effetto Memoria”**).

Più in dettaglio l'importo di ciascuna Cedola Digitale con Effetto Memoria per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta, alla somma tra (i) il prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario, (B) il Tasso Digitale e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Digitali indicata per il relativo Periodo di Interessi Digitali nelle Condizioni Definitive e (ii) l'ammontare non corrisposto a valere sulla Cedola Digitale precedente (ovvero sulle Cedole Digitali precedenti, laddove non già corrisposte) in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione.

(c) Cedole Digitali con Effetto *Reload*

L'Effetto *Reload* comporta che, laddove una Condizione sia soddisfatta con riferimento ad una Cedola Digitale, in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento Interessi Digitali successive alla Data di Pagamento di Interessi Digitali in cui si è verificata la Condizione e fino alla Data di Scadenza, sarà corrisposta una Cedola Digitale del medesimo ammontare previsto per la Data di Pagamento di Interessi Digitali in cui si è verificata la Condizione.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Fissa(e)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso fisso, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Digitale(i) ed alla(e) eventuale(i) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse.

Ciascuna Cedola Fissa sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Fissi”** e tali date di pagamento collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Fissi”**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Fissi.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito

descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Digitali) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Per chiarezza, si specifica che il tasso d’interesse potrà essere sia il medesimo per ciascun Periodo di Interessi Fissi e quindi identico per tutte le Cedole Fisse che variare in relazione alle diverse Cedole Fisse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile, l’Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Digitale(i) ed alla(e) eventuale(i) Cedola(e) Fissa(e) ed, una o più Cedole Variabili.

Ciascuna Cedola Variabile sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Variabili”** e tali date di pagamento collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Variabili”** e, congiuntamente con le Date di Pagamento Interessi Digitali e le Date di Pagamento Interessi Fissi, le **“Date di Pagamento Interessi”** e ciascuna una **“Data di Pagamento Interessi”**). Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Variabili.

L’importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il **“Tasso di Interesse Variabile”**) sarà legato all’andamento del Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive (e rilevato secondo le modalità

indicate nelle Condizioni Definitive) moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed eventualmente maggiorato o diminuito del margine (Spread) che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive, fermo restando che il tasso così determinato non potrà essere superiore al Tasso Massimo (ove previsto) e non potrà essere inferiore al Tasso Minimo (ove previsto).

In formula (la **“Formula di Calcolo del Tasso di Interesse Variabile”**)

Tasso di Interesse Variabile = Min [Tasso Massimo; Max (Tasso Minimo; (FP * Parametro di Indicizzazione +/- Spread))]

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1 e non sia previsto uno *spread* positivo e/o un Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove inoltre il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello Spread (c.d. *spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà il margine, e sempre che non sia previsto un Tasso Minimo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e del margine, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari od inferiore allo Spread da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

"FP" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove

invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Fonte Informativa” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Parametro di Indicizzazione, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del valore del Parametro di Indicizzazione ed utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del valore del Parametro di Indicizzazione. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, in un quotidiano finanziario, nonchè nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Parametro di Indicizzazione (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Parametro di Indicizzazione, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, l'EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo articolo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le **“Date di Rilevazione”** e ciascuna una **“Data di Rilevazione”**) indicata(e) nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di

Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione. Per chiarezza, si specifica che il Parametro di Indicizzazione potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili e/o Digitali) immediatamente antecedente (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Spread” o “Margine” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale da sommare o da sottrarre (come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che lo Spread potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Tasso Massimo” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d’interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell’ipotesi in cui l’andamento del Parametro di Indicizzazione (aumentato o diminuito dello Spread) sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo del Tasso di Interesse Variabile, un Tasso di Interesse Variabile superiore al Tasso Massimo, il Tasso d’Interesse Variabile sarà pari al Tasso Massimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d’interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d’interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d’interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d’interesse tra quelli indicati al successivo articolo 8 sub “Individuazione del Parametro di Indicizzazione”, od un tasso swap (come definito al successivo articolo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti (come indicati nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al successivo articolo 8, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all’apprezzamento (determinato secondo le modalità indicate nelle

Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al successivo articolo 8, ovvero (v) un tasso pari ad infinito. Ove il Tasso Massimo sia posto pari ad infinito, non esiste in realtà un limite massimo al possibile tasso d'interesse variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili, essendo appunto tale limite posto pari ad infinito.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Massimo della Cedola Variabile non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Cedola Digitale.

“Tasso Minimo” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione (aumentato o diminuito dello Spread) sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo del Tasso di Interesse Variabile, un Tasso d'Interesse Variabile inferiore al Tasso Minimo, il Tasso d'Interesse Variabile sarà pari al Tasso Minimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse tra quelli indicati al successivo articolo 8 sub “Individuazione del Parametro di Indicizzazione”, od un tasso swap (come definito al successivo articolo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al successivo articolo 8, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al successivo articolo 8, ovvero (v) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero (e posto che non potrà mai essere inferiore di zero), la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Minimo della Cedola Variabile non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Cedola Digitale.

**Articolo 8 –
Parametro di
Indicizzazione,
Sottostante/
Paniere
Sottostante**

Individuazione del Parametro di Indicizzazione

Per ciascuna Cedola Variabile, il tasso d'interesse a medio, breve o lungo termine utilizzato come parametro di indicizzazione ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, nonché, eventualmente, del valore del Tasso Minimo e del Tasso Massimo è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il Parametro di Indicizzazione potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: il rendimento dei BOT, l'EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito nel presente articolo 8), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive. Il valore del Parametro di Indicizzazione è rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Individuazione del Sottostante/Paniere Sottostante

Il sottostante/paniere di attività sottostanti (rispettivamente il **“Sottostante”** ed il **“Paniere Sottostante”**) di ciascuna Cedola Digitale nonché l'eventuale Sottostante/Paniere Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo di ciascuna eventuale Cedola Variabile sarà/saranno indicato/i nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che, ove siano previste più Cedole Digitali, il Sottostante/il Paniere Sottostante potrà essere sia il medesimo per ciascuna Cedola Digitale che variare in relazione alle diverse Cedole Digitali, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che con riferimento ai Sottostanti compresi nel Paniere Sottostante, tali Sottostanti potranno essere tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.) ovvero tra di loro non omogenei e non appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (quindi, ad esempio, un Paniere composto da Titoli Azionari e Indici Azionari), ciascun Sottostante avente all'interno del Paniere Sottostante il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula **“ $W_{(i)}$ ”**).

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

- A.** titoli azionari quotati in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati sui mercati azionari di altri paesi europei o

extraeuropei (i "**Titoli Azionari**").

- B.** indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad azioni (gli "**Indici Azionari**").
- C.** titoli di debito quotati in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei (i "**Titoli Obbligazionari**").
- D.** indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad obbligazioni (gli "**Indici Obbligazionari**").
- E.** merci per le quali esista un mercato di riferimento (le "**Merci**"), nonché i contratti *future* su merci per i quali esista un mercato di riferimento.
- F.** indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "**Indici di Merci**").
- G.** fondi, intesi come OICR italiani o esteri ammessi o meno alle quotazioni su mercati regolamentati (collettivamente i "**Fondi di Investimento**").
- H.** tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Inflazione**").
- I.** tassi d'interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");
- L.** tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Swap**").
- M.** tassi di cambio fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "*currency pairs non deliverable*" (ossia valute convertibili, ma non trasferibili) sia disponibile un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA (collettivamente i "**Tassi di cambio**").

Per chiarezza, si ricorda che ove sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo per una o più delle Cedole Variabili, il Sottostante e/o il paniere di Sottostanti cui tale Tasso potrà essere indicizzato o comunque utilizzati ai fini della determinazione di tale Tasso saranno parimenti individuati fra le attività finanziarie che precedono. Si vedano per ulteriori dettagli le definizioni di "Tasso Minimo" e "Tasso Massimo" di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9 – Eventi di turbativa ed

EVENTI DI TURBATIVA RELATIVI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di

**eventi
straordinari,
pubblicazioni
erronee**

Indicizzazione si verifichino eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un **“Evento di Turbativa”** relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili, sarà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede ed alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA RELATIVI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione si verifichino eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un **“Evento Straordinario”** relativamente al Parametro di Indicizzazione), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula di Calcolo e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Indicizzazione la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

PUBBLICAZIONI ERRONEE RELATIVE AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l’Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

EVENTI DI TURBATIVA RELATIVI AL SOTTOSTANTE/PANIERE SOTTOSTANTE

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad un Sottostante e/o ad

uno o più dei Sottostanti compresi in un Paniere Sottostante, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Osservazione/Data di Rilevamento i Valori del Sottostante o comunque si verifichino a tale data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante o sul Valore del Sottostante – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un **“Evento di Turbativa”** relativamente al Sottostante considerato), tali Valori del Sottostante saranno determinati dall'Agente di Calcolo ovvero l'Agente di Calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento di turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potranno costituire un Evento di Turbativa per un Sottostante, oltre la mancata rilevazione dei Valori del Sottostante da parte della relativa Fonte Informativa, la circostanza che nel Giorno Lavorativo in esame si sia verificata la mancata apertura per le regolari negoziazioni del mercato di borsa su cui il Sottostante sia negoziato, ovvero che a tale data siano imposte da parte delle competenti autorità di mercato sospensioni o limitazioni delle regolari negoziazioni relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora che a tale data si siano verificati eventi che abbiano comunque impedito o comunque significativamente limitato le negoziazioni dei partecipanti del mercato relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora la chiusura anticipata del relativo mercato rispetto all'orario previsto di chiusura.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA RELATIVI AL SOTTOSTANTE/PANIERE SOTTOSTANTE

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni, relativamente ad un Sottostante e/o ad uno o più dei Sottostanti compresi in un Paniere Sottostante, si verifichino eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo dei Valori del Sottostante ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un **“Evento Straordinario”** relativamente al Sottostante considerato), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del/i Sottostante/i, aggiustamenti o modifiche al Paniere Sottostante e/o ai valori già rilevati, alle modalità di rilevazione dei Valori del Sottostante e/o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole Digitali, delle Cedole Variabili e del valore del Tasso Minimo e del Tasso Massimo (rilevanti ai fini del calcolo delle Cedole Variabili) secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Sottostante il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per il relativo emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Sottostante sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Sottostante ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

PUBBLICAZIONI ERRONEE RELATIVE AL SOTTOSTANTE/PANIERE SOTTOSTANTE

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad un Sottostante, siano pubblicati dalla relativa Fonte Informativa valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Digitali e/o del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - Rimborso e riacquisto

a) *Rimborso alla Data di Scadenza*

Le Obbligazioni (salvo che siano previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, salvo il caso in cui sia previsto nelle Condizioni Definitive la possibilità del rimborso automatico anticipato (c.d. autocallability), secondo quanto descritto di seguito.

b) *Rimborso automatico anticipato (c.d. autocallability)*

Ove specificato nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto il rimborso anticipato automatico delle Obbligazioni.

Il rimborso anticipato automatico, se previsto nelle Condizioni Definitive, avverrà nel caso in cui la Condizione Digitale indicata nelle Condizioni Definitive per il pagamento della Cedola Digitale si verifichi. In tal caso, le Obbligazioni scadranno anticipatamente e l'Emittente procederà al rimborso anticipato automatico; la data del rimborso anticipato automatico coinciderà con la Data di Pagamento Interessi Digitali. Nel caso in cui si verifichi la Condizione e si proceda al rimborso anticipato, l'investitore perderà in ogni caso il diritto al percepimento delle Cedole non ancora corrisposte alla data del rimborso anticipato, anche a prescindere dall'eventuale presenza dell'Effetto Consolidamento e dell'Effetto Reload.

c) *Importo di rimborso*

L'importo pagabile a titolo di rimborso è indicato nelle Condizioni Definitive, e non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) del loro Valore Nominale Unitario, senza deduzione per spese.

(d) *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente.

(e) *Rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti (Opzione Put)*

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti.

(f) *Riacquisti*

L'Emittente o qualsiasi società controllata dall'Emittente possono in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato e anche per il tramite di operazioni al di fuori di mercati regolamentati. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori delle Obbligazioni senza discriminazioni. Le Obbligazioni riacquistate possono essere detenute, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate

Articolo 11 - Servizio delle Obbligazioni Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso delle Obbligazioni e delle Cedole ha luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti alla Monte Titoli.

Articolo 12 - Termini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.

Articolo 13 - Regime Fiscale Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura diretta o indiretta, sul reddito o sul patrimonio, che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi interessi ovvero i documenti di cui siano oggetto.

Articolo 14 - Diritti connessi alle Obbligazioni Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dai presenti Termini e Condizioni, retti dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria.

Articolo 15 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dai presenti Termini e Condizioni, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente.

Articolo 16 - Emissioni Successive Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle Obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori Obbligazioni soggette ai medesimi Termini e Condizioni delle Obbligazioni già emesse (le quali ulteriori Obbligazioni tuttavia si distingueranno dalle Obbligazioni già emesse per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione ed il prezzo d'emissione)

prevedendo che le Obbligazioni di nuova emissione siano fungibili e formino un unico Prestito con le Obbligazioni già emesse ed in circolazione.

**Articolo 17 -
Quotazione**

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL-002095 dell' 1 agosto 2014.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

**Articolo 18 –
Agente di
Calcolo**

L'indicazione del soggetto che opererà quale agente di calcolo (l' **“Agente di Calcolo”**) ai fini della determinazione della/e Cedola/e e delle attività connesse (ivi ben incluso al ricorrere di Eventi di Turbativa ovvero di Eventi Straordinari) è contenuta nelle Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo può coincidere con l'Emittente.

L'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

L'Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

L'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

Articolo 19 - Modifiche ai Termini e Condizioni	Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l’Emittente può apportare ai presenti Termini e Condizioni le modifiche che esso ritenga necessarie al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Mediante l'acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 19.
Articolo 20 - Varie	La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nei presenti Termini e Condizioni. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Per “Giorno Lavorativo Bancario” si intende un giorno lavorativo bancario individuato secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 21 - Legge applicabile e foro competente	Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o i presenti Termini e Condizioni, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.